



---

*Documento di seduta*

---

**B9-0533/2021**

19.10.2021

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE  
(2021/2935(RSP))

**Gunnar Beck, Jaak Madison, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky**  
a nome del gruppo ID

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE  
(2021/2935(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
  - visto l'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - vista la sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, del 7 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Polonia (*Dziennik Ustaw*), il 12 ottobre 2021,
  - vista la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16,
  - vista la decisione n. 2004-505 DC del Consiglio costituzionale francese del 19 novembre 2004,
  - viste le cause C-6/64, Costa contro Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.)<sup>1</sup>, C-106/77, Simmenthal II<sup>2</sup> e C-106/89 Marleasing<sup>3</sup>,
  - vista la dichiarazione della Presidente della Commissione dell'8 ottobre 2021,
  - viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 19 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE,
  - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato le disposizioni del TUE incompatibili con la Costituzione polacca sotto vari profili; che tale sentenza solleva la questione della gerarchia tra il diritto dell'UE e il diritto costituzionale degli Stati membri;
- B. considerando che, di conseguenza, la dottrina del primato del diritto dell'UE, che si è sviluppata mediante la giurisprudenza e non è sancita dai trattati, è, in ogni caso, limitata a quei settori del diritto che sono stati attribuiti alle istituzioni dell'UE a norma dell'articolo 5 TUE;
- C. considerando che, nella sentenza Costa contro E.N.E.L., la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che " scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura,

---

<sup>1</sup> Sentenza del 15 luglio 1964, Flaminio Costa contro E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964.

<sup>2</sup> Sentenza del 9 marzo 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal SpA, C-106/77, EU:C:1978:49.

<sup>3</sup> Sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing SA contro La Comercial Internacional de Alimentacion SA, C-106/89, EU:C:1990:395.

trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità";

- D. considerando che l'articolo 5 TUE afferma che l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;
- E. considerando che l'articolo 267 TFUE stabilisce che la giurisdizione della CGUE è limitata all'interpretazione dei trattati dell'UE e di tutta la legislazione adottata a norma degli stessi; che la CGUE non è competente a interpretare questioni giuridiche che non rientrano nelle competenze attribuite a norma dell'articolo 5 TUE;
- F. considerando che spetta agli Stati membri determinare la portata delle competenze dell'UE a norma dell'articolo 5 TUE, per cui, logicamente, i loro tribunali hanno il potere di definire la portata precisa delle competenze attribuite qualora la formulazione dei trattati sia ambigua o comunque imprecisa; che i tribunali degli Stati membri hanno il potere di riesaminare qualsiasi interpretazione della CGUE qualora tale interpretazione estenda le competenze dell'UE oltre quelle chiaramente attribuite dai trattati (giurisprudenza o ampliamento delle competenze);
- G. considerando che la Corte costituzionale federale tedesca ha costantemente sottolineato la mancanza di legittimità democratica delle istituzioni dell'UE adducendo il motivo che i popoli dell'UE non rappresentano un solo demos unito; che ciascuna nazione in seno all'UE rappresenta invece un demos con una storia, una cultura e una lingua comuni;
- H. considerando che, come ha dichiarato G.W.F. Hegel, nei conflitti tra ordini giuridici parzialmente ma non completamente integrati, in molti casi può non esistere un organismo superiore in grado di risolvere tali conflitti; che invece tali conflitti possono solamente essere risolti dalla volontà espressa democraticamente dalle parti;
- I. considerando che qualsiasi risoluzione dell'incertezza giuridica nella formulazione delle competenze attribuite all'UE deve rientrare nelle competenze dei tribunali nazionali; che qualsiasi ambiguità nella formulazione deve andare a scapito dell'UE;
- J. considerando che, tramite referendum, la Danimarca ha respinto il trattato di Maastricht nel 1992, l'Irlanda ha respinto il trattato di Nizza nel 2001, la Francia e i Paesi Bassi hanno respinto il trattato costituzionale nel 2005 e l'Irlanda ha respinto il trattato di Lisbona nel 2008; che, tramite referendum, la Danimarca ha respinto l'euro nel 2000, la Svezia ha respinto l'euro nel 2003, la Grecia ha respinto il pacchetto di salvataggio nel 2015, la Danimarca ha respinto la partecipazione ad alcune misure in materia di giustizia e affari interni nel 2015, i Paesi Bassi hanno respinto l'accordo di associazione UE-Ucraina nel 2016 e l'Ungheria ha respinto l'imposizione di quote per i rifugiati nel 2016; che, tramite referendum, il Regno Unito ha deciso di recedere dall'UE nel 2016;
- 1. prende atto della sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, che respinge il concetto del primato illimitato del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda il diritto costituzionale polacco; esprime preoccupazione per la reazione della Presidente della Commissione a tale decisione, la quale ha insistito sul fatto che tutte le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per le autorità di tutti gli Stati membri,

- inclusi i tribunali nazionali, e che il diritto dell'UE ha il primato sul diritto nazionale, comprese le disposizioni costituzionali; ricorda che altri tribunali nazionali hanno sollevato questioni riguardanti il primato del diritto dell'UE, segnatamente la Corte costituzionale federale tedesca e il Consiglio costituzionale francese;
2. prende atto che esistono competenze dell'Unione e competenze degli Stati membri; ricorda che le competenze dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione; sottolinea che le competenze degli Stati membri sono disciplinate dalle rispettive leggi;
  3. sottolinea che i trattati riconoscono che le competenze dell'Unione sono limitate; ricorda che, a norma dell'articolo 5 TUE, la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione; conclude che, qualora all'Unione non siano conferite delle competenze, queste restano prerogativa degli Stati membri;
  4. rileva che il presunto primato del diritto dell'UE non è esplicitamente menzionato nei trattati ma solamente in una dichiarazione allegata, in cui si parla di primato e non di supremazia, il che indica che si tratta di una presunzione confutabile e non di una gerarchia assoluta, e che in ogni caso deve essere interpretato in conformità della formulazione delle vigenti disposizioni dei trattati;
  5. ricorda che nella sentenza Costa contro E.N.E.L. la CGUE ha concluso che il diritto dell'UE ha il primato; rileva tuttavia che, per quanto tale conclusione sia accettata, può applicarsi solamente ai settori di competenza dell'UE; sottolinea che il primato del diritto dell'UE, come stabilito nella sentenza Costa contro E.N.E.L., si applica solamente ai settori del diritto che sono stati attribuiti all'UE dai trattati dell'UE, vale a dire solo ai settori di competenza dell'UE;
  6. ritiene che sia naturale, visto che il diritto è basato sulla lingua e non sulla matematica, che esistano conflitti riguardo alla determinazione dell'attribuzione di una competenza all'Unione, in quanto i trattati, che non sono nient'altro che contratti, non possono mai essere completi né esenti da incertezze; ritiene pertanto che esistano inevitabilmente delle ambiguità quando si deve stabilire se un settore è disciplinato dal diritto dell'Unione o dal diritto degli Stati membri;
  7. ricorda che i tribunali hanno sono competenti per risolvere i conflitti derivanti dall'ambiguità delle leggi; respinge l'affermazione dell'UE secondo cui spetta ai suoi tribunali risolvere qualsiasi conflitto riguardo all'attribuzione di una competenza all'UE; ricorda all'Unione che tutte le sue competenze derivano dagli Stati membri che le hanno ceduto alcune delle loro competenze;
  8. sottolinea che, in caso di ambiguità, gli Stati membri devono decidere se hanno attribuito competenze all'UE tenendo conto del fatto che: i) questo è il significato generale della formulazione dell'articolo 5 TUE, e ii) la facoltà dei tribunali dell'UE di definire i limiti delle competenze dell'UE apre la strada a un ampliamento delle competenze che non è legittimato democraticamente da decisioni delegate da un demos;
  9. ritiene che solamente una giurisdizione nazionale di ultima istanza rispetti il principio di democrazia quando si tratta di controversie relative alla delimitazione delle competenze dell'UE; sottolinea che l'ampliamento delle competenze da parte della CGUE violerebbe la sovranità democratica degli Stati membri; avverte che, se l'UE dovesse usurpare,

mediante sentenze dei suoi tribunali, competenze che non le sono state inequivocabilmente attribuite in conformità delle leggi costituzionali degli Stati membri, essa violerebbe il principio di democrazia;

10. riconosce che possono esistere pareri divergenti sul primato del diritto, come dimostra la sentenza polacca; ritiene che tali conflitti non possano in realtà essere risolti se le parti insistono sul fatto di avere esse stesse la preminenza, senza tener conto dei limiti della loro legittimità democratica e dei limiti dei loro poteri quali definiti dai trattati, come dimostra la dichiarazione della Presidente della Commissione in reazione alla sentenza summenzionata; ricorda che esperti giuristi e filosofi come G.W.F. Hegel hanno riconosciuto che non è sempre possibile risolvere i conflitti giuridici tra attori internazionali sul piano giuridico, ma solamente attraverso l'affermazione dei diritti sovrani degli stati;
11. ritiene che l'insistenza inappropriata dell'Unione sul primato del proprio diritto sia una manifestazione della sua volontà politica di creare un superstato dell'UE usurpando completamente la sovranità; esprime preoccupazione per questa aspirazione a trasformare l'Unione in un superstato con una superiorità gerarchica sugli Stati membri; ricorda che l'Unione si è impegnata in varie occasioni in simili tentativi; esprime profonda preoccupazione per questa perpetua ingerenza nelle sfere di competenza degli Stati membri;
12. sottolinea che non vi è alcun sostegno democratico a favore di un superstato dell'UE; ricorda che l'elettorato di diversi Stati membri ha respinto modifiche del trattato e del trattato costituzionale dell'UE; ritiene che i risultati di tali referendum indichino chiaramente la continua mancanza di sostegno a favore di uno Stato "Stati Uniti d'Europa" sovrano e supremo; suggerisce che gli Stati membri dell'UE potrebbero in qualsiasi momento indire, se lo desiderano, referendum nazionali per chiedere ai loro cittadini se preferiscano che l'UE sia trasformata in un superstato sovrano; prende atto senza grande stupore che i processi democratici non sono lo strumento preferito dei sostenitori di un superstato dell'UE;
13. avverte l'Unione che i suoi tentativi di creare un superstato dell'UE attraverso una porta di servizio giudiziaria o di altro tipo sono profondamente antidemocratici e daranno luogo a potenziali gravi conseguenze negative, mettendo a repentaglio nel contempo l'amicizia e la cooperazione durature tra le nazioni europee; si oppone a qualsiasi passo antidemocratico verso un superstato dell'UE o a qualsiasi altra ulteriore erosione della sovranità degli Stati membri;
14. ricorda all'UE che l'attribuzione di competenze può essere revocata in qualsiasi momento, in quanto l'UE esiste solamente grazie agli Stati membri e non malgrado essi; ricorda il principio democratico secondo cui gli Stati membri sono sovrani in virtù del potere ad essi conferito dai loro cittadini; ribadisce che sono gli Stati membri a essere sovrani e non l'UE;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.